

Brescia, 17 aprile 2026

TUTTO CORRE. La sicurezza resta ferma?

La responsabilità del Committente

Raffaele Bergaglio

Avvocato penalista in Milano
Commissione Sicurezza Cantieri, Ordine Ingegneri di Milano



www.penalex.it | www.lexens.it | bergaglio@penalex.it



Il committente oltre la definizione dell'art. 89 TUSL

- Conta l'effettività, non soltanto la qualifica formale.
- È colui che affida l'incarico, dispone dei luoghi e sostiene la spesa.

Tre poteri chiave identificano il ruolo.

NB: la legge non distingue tra committente persona fisica e persona giuridica.



Il committente persona giuridica: quando scatta la responsabilità ex D.lgs. 231/01

- Omicidio e lesioni colpose con violazione delle norme antinfortunistiche sono reati-presupposto.
- L'illecito penale dell'impresa si aggiunge all'illecito della persona fisica.
- Serve interesse o vantaggio dell'ente.
- Il vantaggio spesso coincide con risparmi di costi, tempi o coordinamento.
- Deve essere accertata una colpa di organizzazione dell'ente.
- Pene:
 - omicidio c. = 1000 quote + sanzioni interdittive.
 - Lesioni c. = da 0 a 250 quote + sanzioni interdittive.Ogni quota va da 258 a 1549 €.

L'imputazione 231 è sempre + frequente nei procedimenti per infortunio.

art. 25-septies D.lgs. 231

Violazione
antinfortu-
nistica

Reato
presuppo-
sto

Interesse
o
vantaggio

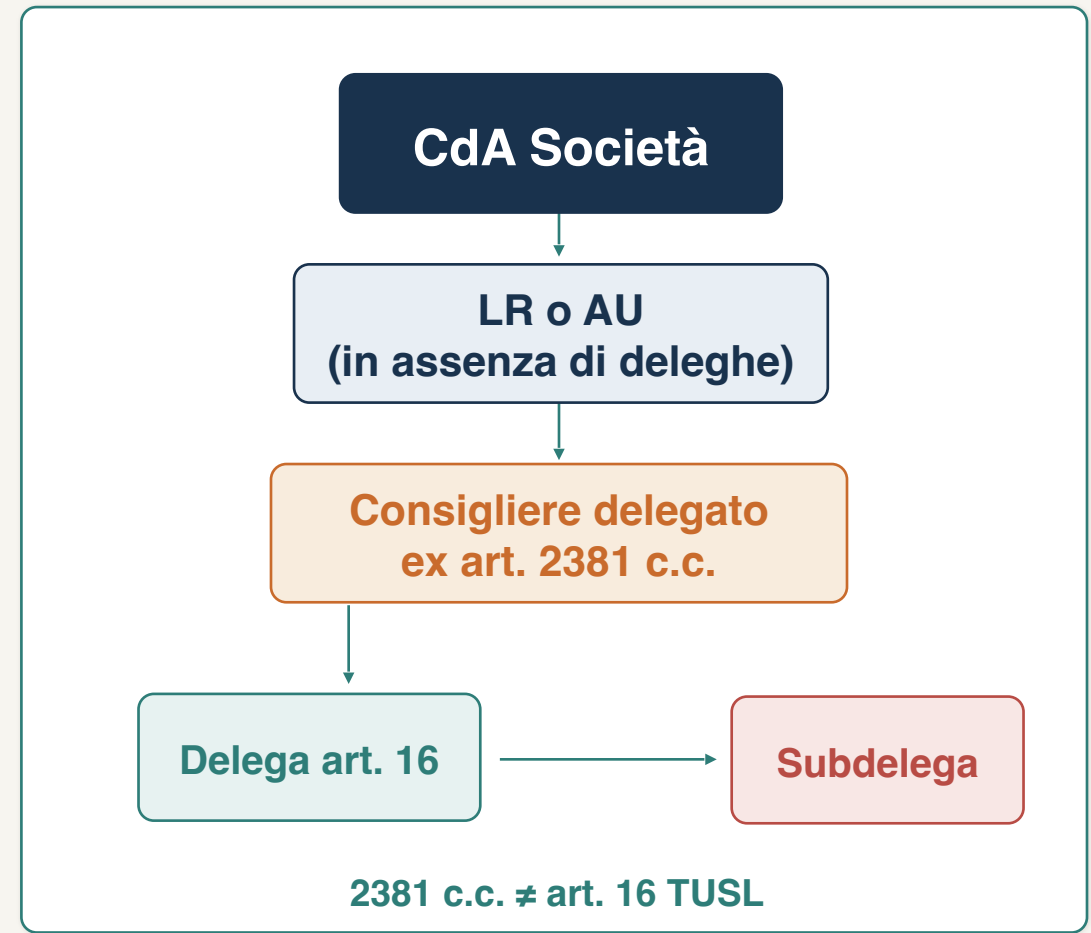
Sanzioni
pecuniarie
e
interdittive

Interesse / vantaggio
= risparmio di costi, tempi,
coordinamento

Persona fisica: chi risponde nell'impresa?

- Spesso il focus cade su legale rappresentante o sull'amministratore unico.
- Senza deleghe nel direttivo collegiale, la responsabilità può estendersi all'intero CdA.
- La delega gestoria ex art. 2381 Cc non coincide con la delega funzionale ex art. 16 TUSL.
- La catena può proseguire con delega ex art. 16 e subdelega.

La struttura della governance interna orienta l'imputazione personale.



E se il committente è la “*Sciura Maria*”?

- Se affida tetto o facciata a un'impresa, è committente a tutti gli effetti.
- Gli obblighi dell'art. 90 TUSL sono tecnici, numerosi e spesso poco intuitivi per un privato.
- La nomina di un RL è l'unico vero schermo organizzativo.

Il sistema equipara il privato al manager, ma senza gli stessi strumenti.



Giurisprudenza sul committente privato: breve apertura e ritorno al rigore

- Nel 2022 compare una lettura più indulgente per lavori occasionali affidati a un autonomo senza ingerenza.
- Nel 2023 la Corte torna a valorizzare posizione di garanzia, scelta dell'impresa e controllo sulle tutele.
- Il trend prevalente resta severo verso il committente (anche privato).

La parentesi favorevole e rimasta isolata.

2022
Apertura limitata
nessuna responsabilità
in assenza di ingerenza
e competenze tecniche

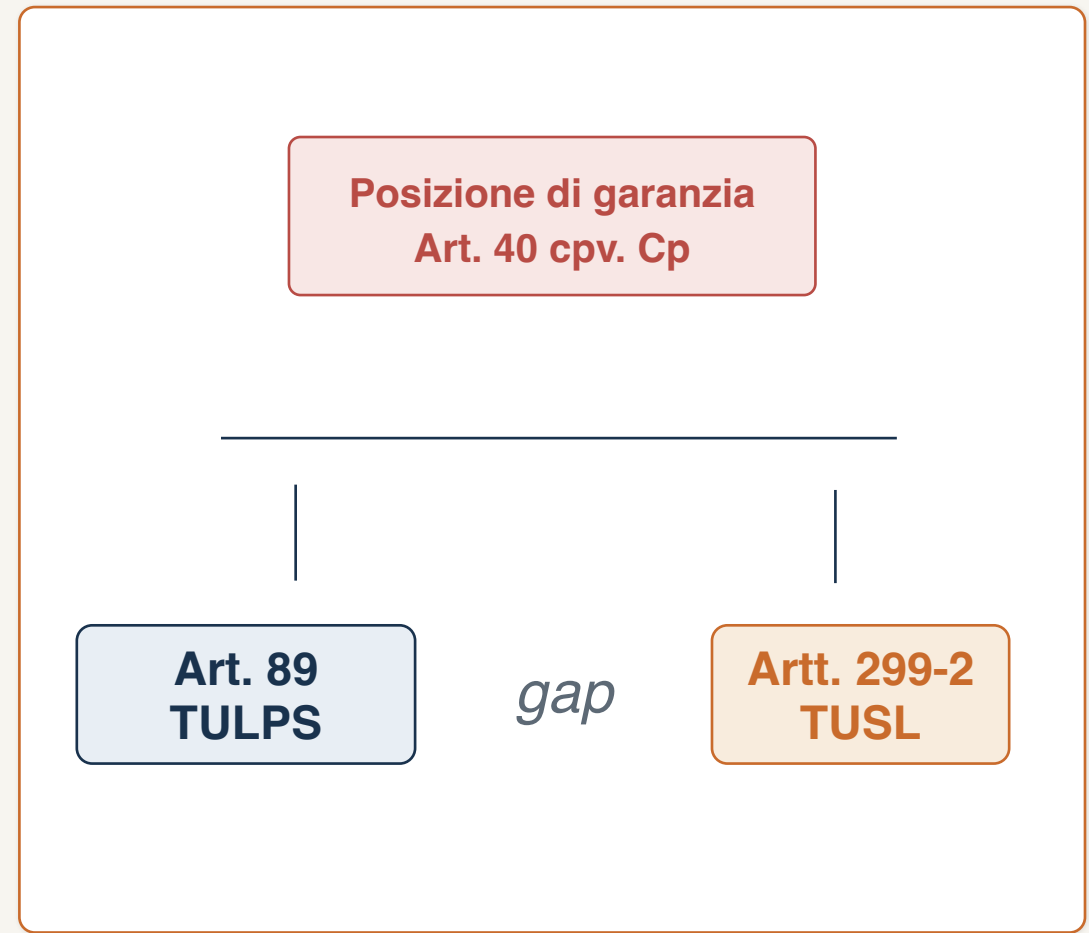


2023
Ritorno al rigore:
posizione di
garanzia anche con
unica impresa

La posizione di garanzia come fondamento della responsabilità penale

- La responsabilità nasce soprattutto da una costruzione giurisprudenziale.
- L'art. 40 Cp viene usato per collegare il dovere di impedire l'evento alla funzione di coordinamento e vigilanza.
- L'art. 299 TUSL menziona solo 3 posizioni di garanzia, ma non il committente.
- Il testo normativo, non chiarisce in modo lineare dove inizi e finisca il perimetro del garante.

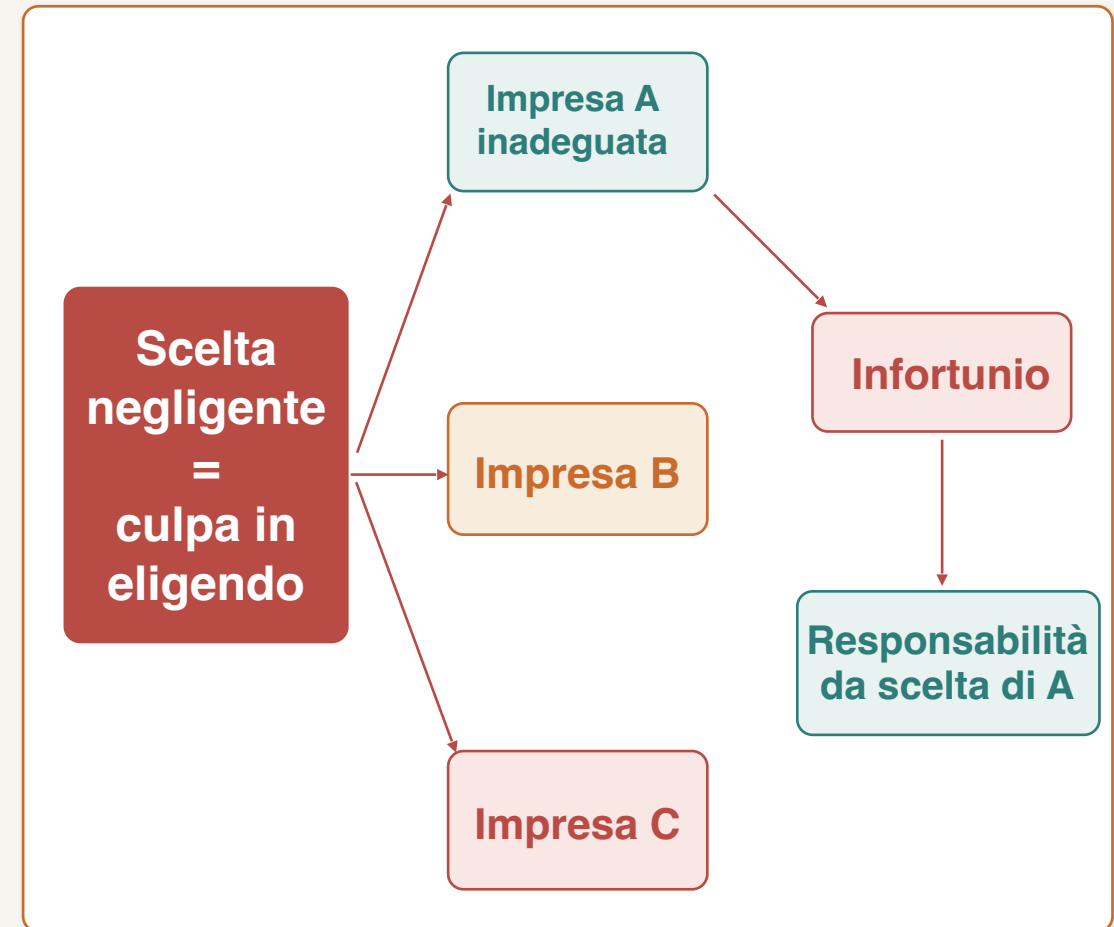
Dove il TUSL indica le posizioni di garanzia dovrebbe indicarle tutte o nessuna



Responsabilità da culpa in eligendo: scegliere male costa

- La verifica di idoneità tecnico-professionale può fondare corresponsabilità del committente.
- Conta la reale adeguatezza di uomini, mezzi e organizzazione (artt. 26 e 90 TUSL).
- Il nesso causale passa dall'inadeguatezza dell'impresa colposamente scelta.
- L'inidoneità deve essere palese o manifesta, pertanto evidente e prevedibile ex ante, non mera deduzione successiva all'evento.

La selezione dell'appaltatore fa già parte della sicurezza.



Segue: l'idoneità tecnico-professionale non è un timbro

- Non basta controllare l'iscrizione camerale o l'autocertificazione.
- Il controllo deve essere concreto.
- Servono evidenze su attrezzature, personale, ruoli, formazione ed esperienze pregresse.
- Meglio conservare evidenza scritta e tracciata del controllo, pur senza trasformare il committente in un organo di polizia.

La verifica richiesta è concreta, non formale.

Documenti

**Persone
e ruoli**

Formazione

Esperienze

Attrezzature

Meglio in forma scritta e tracciata

Culpa in vigilando: fin dove arriva?

- Non esiste un obbligo di controllo continuativo!
- Rileva soprattutto davanti a pericoli chiaramente percepibili o a prassi pericolose note.
- Fuori dai cantieri la delega attenua il carico di vigilanza. *Il DUVRI può essere delegato?*
- Nei cantieri RL, coordinatori attenuano.
- Anche la specificità dei rischi circoscrive l'obbligo di vigilanza.

Il dovere di vigilanza è reale, ma non illimitato.

Nessun obbligo di controllo continuo

**Pericolo
macroscopico**

oppure

**Prassi
nota**

**Fuori dai
cantieri la
delega attenua**

**Nei cantieri è la
nomina dei RL
e Coordinatori
ad attenuare**

Conta il contesto organizzativo

L'ingerenza può comportare responsabilità

- L'appalto non mette al riparo chi entra attivamente nella conduzione dei lavori.
- Il committente può risponderne quando il suo intervento:
 - incida causalmente sull'infortunio;
 - sia connotato da colpa.

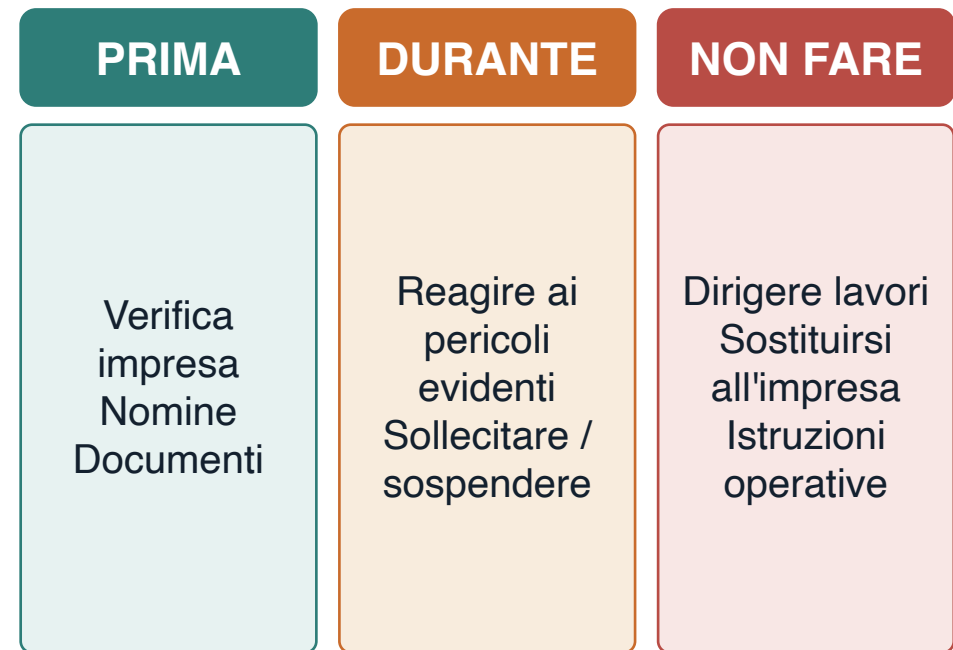
Più il committente si intromette nelle scelte operative, meno può invocare l'autonomia dell'appaltatore.



Vigilare senza dirigere: il filo sottile

- Prima dei lavori: verificare l'idoneità dell'impresa, attivare nomine e documentazione.
- Durante i lavori: reagire a pericoli evidenti senza sostituirsi all'impresa.
- Mai dirigere operativamente gli operai o impartire istruzioni esecutive.

Il committente deve presidiare il sistema, non il cantiere come caposquadra.



Rischi specifici e rischi non specifici

- L'art. 26 esclude dall'obbligo CoCo i rischi specifici propri dell'appaltatore.
- La giurisprudenza interpreta l'esclusione in modo restrittivo: solo i rischi davvero tecnico-settoriali.
- Le precauzioni generiche, come la caduta dall'alto, restano nell'orizzonte del committente.
- Resta da definire come e quando il committente dovrebbe rilevare i rischi quando non è presente.

Rimane opaco il confine tra:

- Nessuno obbligo di vigilanza costante e
- Obbligo d'intervento davanti a pericoli evidenti.

**Rischio
specifico
dell'appaltatore**

manovra gru

≠

**Rischio non
specifico
ma percepibile**

parapetto assente

**Il committente resta esposto ai rischi generici
evidenti ma sarebbe necessario poter
circoscrivere nel tempo l'evidenza del pericolo**

Quando il committente diventa responsabile civilmente dell'infortunio

- Di regola risponde l'appaltatore, in virtù della propria autonomia organizzativa.
- Il committente rientra in gioco per colpa in eligendo.
- Oppure quando l'ingerenza è così intensa da far apparire l'appaltatore come un dipendente di fatto.

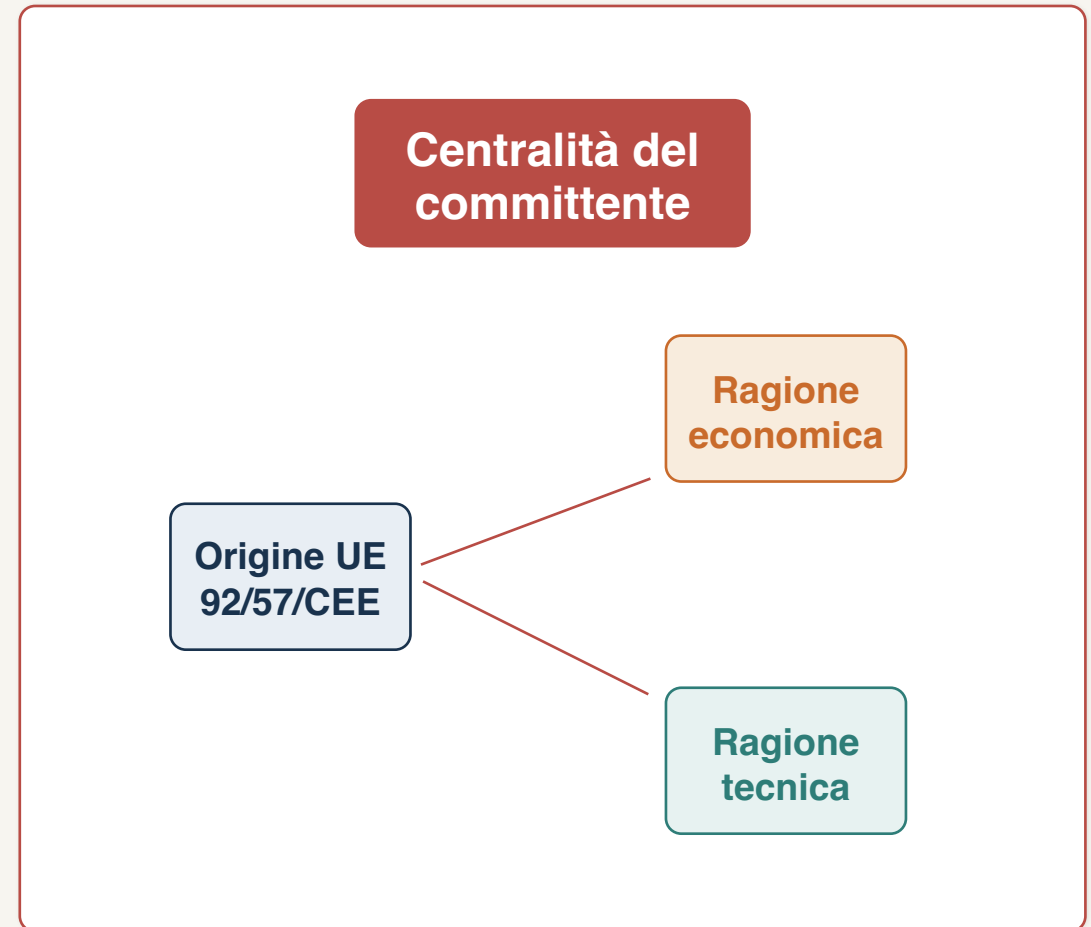
Sul piano risarcitorio il punto resta sempre la scelta dell'impresa e il suo grado di autonomia reale.



Perché il committente è diventato centrale

- Prima del D.lgs. 626/94 non era così.
- La matrice del cambiamento è UE: direttiva 92/57/CEE sui cantieri.
- La logica economica e offrire una garanzia patrimoniale più robusta alle persone offese.
- La logica tecnica e quella della sicurezza condivisa.

Il committente diventa snodo di prevenzione e di solvibilità.



Riflessioni critiche sul sistema attuale

- Nessuna differenza tra committenti.
- Si ignora che il committente affida proprio perché altri gestiscano il lavoro, sicurezza inclusa.
- La legge non lo elenca (art. 299) con chiarezza tra i garanti, ma la giurisprudenza gli attribuisce un peso crescente.
- La delimitazione tra rischi del sito e rischi dell'appaltatore non è chiara.

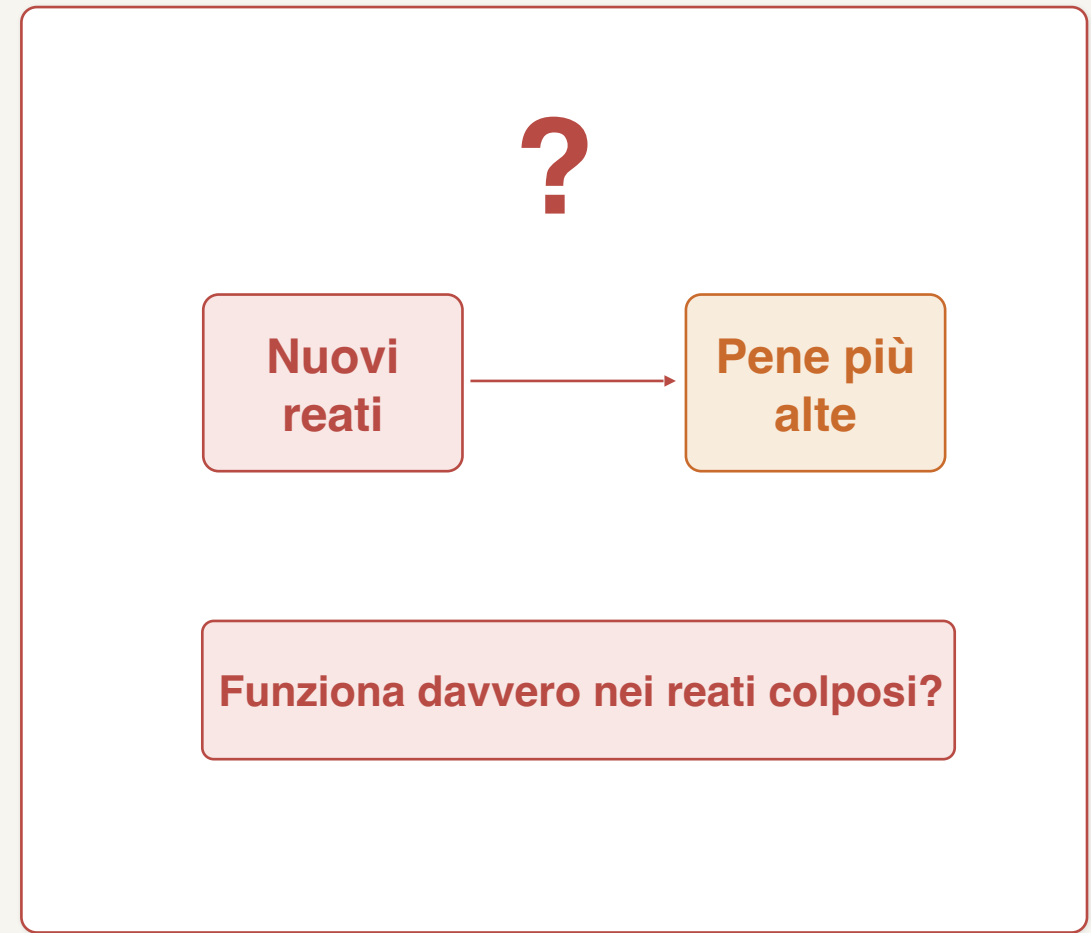
Il sistema, severo e opaco, non appare razionale



Nuovi reati = più sicurezza?

- Nel dibattito nazionale cresce la tentazione di rispondere con nuovi reati e pene più alte.
- Il focus è un possibile omicidio o lesioni sul lavoro modellati sui reati stradali.
- Resta il dubbio: l'inasprimento funziona davvero nei reati colposi?

La deterrenza penale da sola non basta a spiegare la prevenzione.



UE: verso una revisione della direttiva?

- Studi UE registrano alta incidentalità nei cantieri, scarsa efficacia dei coordinamenti, problemi nelle catene di subappalto. Si discute di:
 - rafforzare il raccordo tra progettazione ed esecuzione.
 - un approccio più sostanziale ai rischi con digitalizzazione e meno carta.

Anche a Bruxelles la diagnosi vede i limiti del modello formale.

**Possibile revisione
dir. cantieri UE**

**Tanti
incidenti
specie nei
Subappalti**

+ Coordinamento

**+ Digitalizzazione
- carta**

Rimedi amministrativi e penali

AMMINISTRATIVO

- La patente a crediti è un primo filtro amministrativo, ma i requisiti potrebbero essere arricchiti: abilitazione (cfr. DE - AT).
- Prevedere, valorizzare e incentivare la formazione scolastica duale nelle scuole.
- Facilitare l'accessibilità alla formazione mediante strumenti informatici anche istituzionali.
- Ispezioni a campione basate più sull'osservazione dei comportamenti e meno sulle carte.
- Sistemi di segnalazione anonima delle situazioni di rischio, senza conseguenze per chi segnala.
- Obblighi di certificazioni periodiche di terzi indipendenti previo visite fisiche nei cantieri, non solo audit documentali.

PENALE

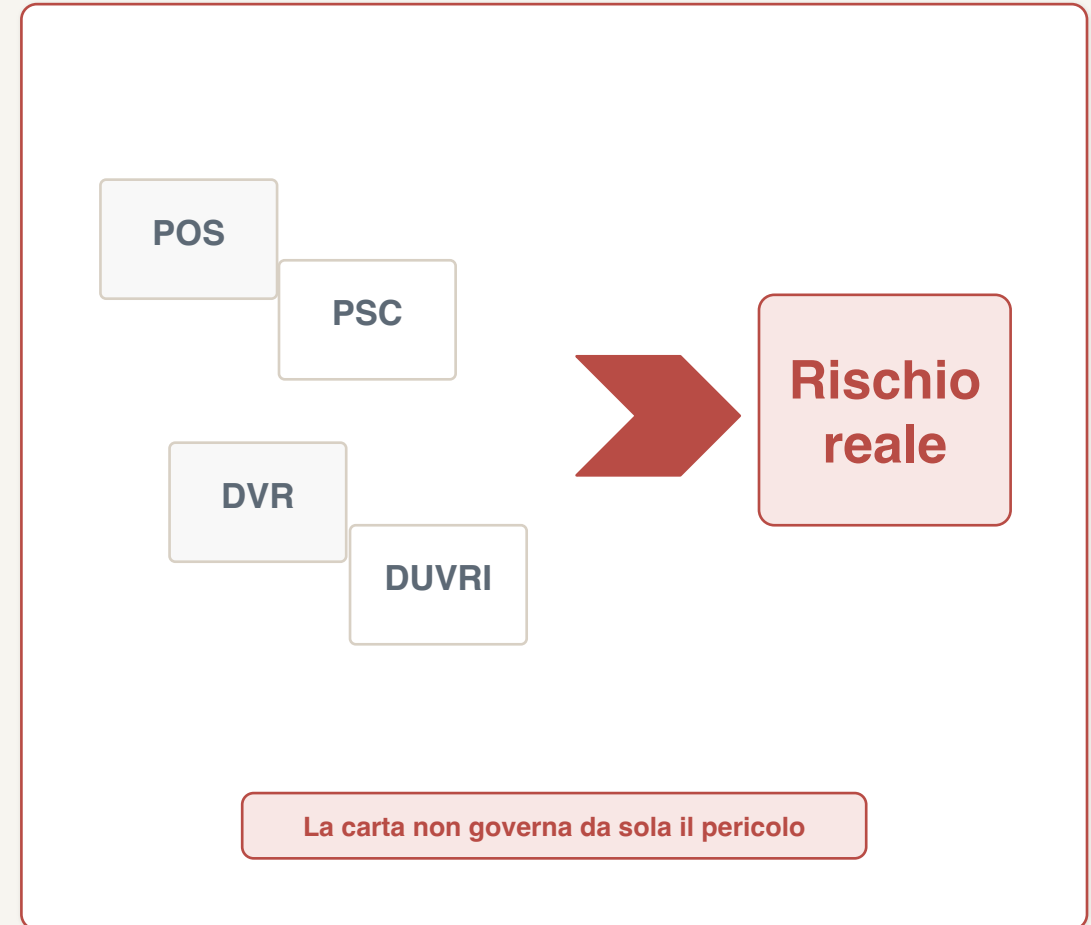
- Concentrare la repressione sui reati più gravi di omicidio e Lesioni > 40 gg.
- Depenalizza il resto (artt. 55-60, 68, 87, 157-159 ecc.) prevedendo sanzioni pecuniarie.
- Rendere procedibili a querela le lesioni < 40 gg.

La vera leva potrebbe essere una diversa distribuzione tra illecito amministrativo e penale.

Pilastri di carta a fondamento della responsabilità penale

- POS, PSC, DVR e DUVRI diventano spesso il pilastro documentale dell'accusa.
- Prevedere un rischio sulla carta non significa saperlo governare nella pratica.
- L'anomalia è trasformare la colpa in una colpa puramente cartolare.
- Raramente l'infortunio si verifica perché il documento non prevede quel pericolo.

La completezza documentale non può sostituire la prova della gestione reale del rischio.



Servono criteri d'imputazione più credibili

- Occorre collegare l'evento a condotte concretamente pericolose, non solo a lacune cartolari.
- La progettazione delle regole dovrebbe coinvolgere psicologia della sicurezza e professioni tecniche.
- Il rischio è che il terreno della colpa scivoli verso la responsabilità oggettiva.

La punizione deve essere collegata a una condotta (anche omissiva) concreta.



BBS e ISO 45001: possono cambiare il quadro?

- La Behavior-Based Safety osserva e corregge i comportamenti a rischio sul campo.
- ISO 45001 struttura un sistema continuo di analisi, coinvolgimento e miglioramento.
- La domanda aperta è se questi modelli possano incidere anche sul modo di accertare la responsabilità penale.

Nuovi standard organizzativi potrebbero cambiare anche il lessico della colpa.

BBS

Osserva i
comportamenti
Corregge i
rischi
Forma sul
campo

ISO 45001

Sistema di
continuo
Coinvolgimento
Miglioramento

Possibili effetti anche sul modo di accertare la colpa

Verso un reato di morte o lesioni in ambito lavorativo analogo alla responsabilità medica?

- Ipotesi di non punibilità per imperizia quando si seguono linee guida adeguate al caso.
- Resterebbero punibili penalmente negligenza, imprudenza e deviazioni dalle buone pratiche.
- Civile e penale continuerebbero a muoversi su standard probatori diversi.
- Pertanto resterebbe aperta la via risarcitoria prevista dal diritto civile.
- Il tutto analogamente a quanto si è fatto per la responsabilità medica.

La vera domanda finale è se il diritto penale del lavoro potrà premiare le buone pratiche come già avviene in sanità, limitandosi ai casi più gravi.

Art. 590-septies del lavoro?
Come verrebbe accertata la responsabilità?

CIVILE

**Più
probabile
che non**

PENALE

**Oltre ogni
ragionevole
dubbio**

**Possibile scudo solo per l'imperizia
guidata da linee guida adeguate**